



MALTRATTATO IL CANE LASCIATO SUL TERRAZZO SENZA CUCCIA, CIBO E ACQUA: E' SEVIZIA (CON DOLO EVENTUALE)

Commento a sentenza Trib. Bologna, 19.04.2013 – Giud. Levoni

A cura della Dott.ssa Annalisa Gasparre

L'imputata era condannata per maltrattamento di animali (art. 544 *ter* c.p.) perché, senza necessità, sottoponeva il proprio cane a sevizie, chiudendolo fuori nel terrazzo del proprio appartamento senza un adeguata cuccia, in condizioni igieniche precarie dovute allo sporco e alle feci sparse dappertutto, e privandolo del cibo e dell'acqua.

Rinviata a giudizio, sceglieva di definire il procedimento con il rito abbreviato che le valeva uno sconto di pena in cambio della celerità del procedimento dovuta all'acquisizione degli atti di indagine e alla soppressione della fase istruttoria.

LE INDAGINI.

Gli atti di indagine rappresentavano plurime richieste di accertamento da parte dei vicini che segnalavano una situazione di abbandono del cane, a seguito delle quali gli agenti della Polizia locale si era recati a più riprese presso l'abitazione al fine di svolgere controlli circa la sussistenza di quanto evidenziato dai segnalanti.

Durante un sopralluogo, documentato anche con l'ausilio delle fotografie, gli agenti avevano constatato che il cane era chiuso all'esterno dell'abitazione e relegato sul terrazzo di ampie dimensioni. Le condizioni igieniche dello stesso però erano alquanto precarie e le ciotole per cibo e acqua erano vuote, incrostante con evidenti tracce di muffa. La cuccia, poi, era inadatta alla taglia dell'animale.

Rimproverata e redarguita in proposito, l'imputata manifestava la volontà di porre fine alla situazione riscontrata, rassicurando gli agenti intervenuti. Alle intenzioni però non seguivano i fatti, come dimostravano le ulteriori segnalazioni pervenute che descrivevano il perdurare dello stato di maltrattamento del cane, cui conseguiva un sopralluogo con annesso sequestro dell'animale.

CONDIZIONI PESSIME

L'elemento oggettivo del reato contestato (maltrattamento di animali in senso proprio) era configurato dalle condizioni in cui viveva il cane, mentre quello soggettivo era desunto dal completo disinteresse mostrato dall'imputata sia nei riguardi della sorte del cane costretto a vivere nella situazione documentata, sia nel corso degli accessi eseguiti nel suo appartamento, nel quale non si faceva trovare, possibile solo grazie alla collaborazione dei

vicini. Inidonea a giustificare le precarie condizioni ambientali e logistiche era la giustificazione di una asserita temporanea ed improvvisa necessità di recarsi fuori città per alcuni giorni.

IL DOLO EVENTUALE

Il giudice di merito richiama il principio con cui la Corte di Cassazione, con sentenza 5979 del 13/12/2012, sez. III Penale, ha affermato che "il delitto si configura come reato a dolo specifico, nel caso in cui la condotta lesiva dell'integrità e della vita dell'animale sia tenuta per crudeltà, e a dolo generico quando essa sia tenuta, invece, come nel caso in esame, senza necessità (cfr. Sez. 3, n. 26368 del 09/06/2011, Durigon, non massimata; Sez.3, n.44822 del 24/10/2007, Borgia, Rv. 238455).

Quanto all'aspetto psicologico, la sentenza sottolinea che il dolo della condotta maltrattante, se generico, può assumere le vesti del dolo eventuale quando l'agente, pur senza volere direttamente la produzione dell'evento, accetti consapevolmente il rischio che in forza della prolungata omissione si verificano circostanze dannose per l'animale, senza una sua attivazione finalizzata a scongiurarne l'esito.

Inoltre, si evidenzia nella motivazione che la norma incriminatrice non richiede che l'azione tipica si articoli attraverso determinate modalità o mezzi (è reato a forma libera, plasmato sul modello dell'art. 582 c.p.); quel che rileva è che l'azione (attiva o omissiva) sia eziologicamente connessa all'evento tipico.

Annalisa Gasparre

Pubblicato il 30 ottobre 2013

Riportiamo in calce la motivazione della sentenza

Triunale. Bologna, Sent. 19.04.2013

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI BOLOGNA

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

Il Giudice dott. Stefano LEVONI (GOT)

all' udienza dibattimentale del 09/04/2013

Con l'intervento del P.M. Dott. Ssa Michela Sannoner

e

con l'assistenza del Funz. Giud. Dr.ssa M. Starace

ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo

la seguente

SENTENZA

SENTENZA (...)

Nei confronti di:

S.R.

nata il (...) T. , contumace con domicilio dichiarato presso la residenza in B., Via S., 8

IMPUTATO

a) per il reato di cui all'art. 544 ter c.p. perché, senza necessità, sottoponeva il proprio cane (...) sevizie, chiudendolo fuori nel terrazzo del proprio appartamento senza un adeguata cuccia, (...) condizioni igieniche precarie dovute allo sporco e alle feci sparse dappertutto, e privandolo del cibo e dell'acqua.

Commesso in epoca anteriore e prossima al 25/09/2008 in Bologna

In esito all'odierna udienza, sentiti:



Con decreto di citazione diretta a giudizio, emesso dal Pubblico Ministero in data 28/04/2009, la Sig.re S.R. veniva rinviata a giudizio, innanzi l'intestato Tribunale, per rispondere del reato in imputazione descritto e riportato, commesso in Bologna, in epoca anteriore e prossima al 25/08/2008.

All'udienza del 27 Giugno 2012, rilevata l'omessa notifica all'imputata, il Giudice ne disponeva il rinnovo ai sensi dell'art. 161, quarto comma, c.p.p..

All'udienza del 9 Aprile 2013, constatata la regolarità delle notificazioni, si procedeva nella assenza dell'imputata, della quale ne veniva dichiarata la contumacia.

Alla medesima udienza, esperite le questioni preliminari e prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, il difensore dell'imputata, munito di procura speciale, chiedeva la **definizione del procedimento ai sensi degli artt. 438 e segg.ti c.p.p..**

Il Giudice ammetteva il rito richiesto ed il Pubblico Ministero produceva il proprio fascicolo; le parti concludevano, quindi, come da verbale ed il Giudice pronunciava sentenza dando lettura del dispositivo.

Dall'esame degli atti di indagine contenuti nel fascicolo del Pubblico Ministero, in particolare dalla relazione della Polizia Municipale di Bologna del 25 Settembre 2008 e dalle successive integrazioni, va riconosciuta la penale responsabilità dell'imputata e, pertanto, la stessa, va condannata come da dispositivo.

Emerge dagli atti che, su plurime richieste degli abitanti degli appartamenti contigui a quello occupato dalla odierna imputata, in B., Via S. n. 8, tutti relativi ad una situazione di abbandono di un cane meticcio volpino, gli agenti della Polizia Municipale si siano recati più volte, a far data dal maggio 2007, presso l'abitazione della S. al fine di controllare la sussistenza di quanto dai condomini evidenziato nelle numerose segnalazioni.

Nel corso del sopralluogo posto in essere in data 26/05/2008, gli operanti hanno potuto constatare che il cane era chiuso all'esterno, sul terrazzo, seppur di ampie dimensioni, le cui condizioni igieniche, però erano alquanto precarie, le ciotole per la somministrazione del cibo e dell'acqua, entrambe vuote, erano incrostate con evidenti tracce di muffa e la cuccia ivi presente era assolutamente inadatta alla taglia del cane; circostanze queste, rilevabili anche dalla documentazione fotografica in atti.

Nonostante le rassicurazioni prospettate dalla odierna imputata, circa la concreta volontà di porre fine alla situazione di fatto constatata dagli agenti di P.M., nulla la stessa ha concretizzato, sino a quando, a fronte di ulteriori e gravi segnalazioni provenienti dai vicini di casa, afferenti il perdurare dello stato di maltrattamento dell'animale, in concomitanza del sopralluogo posto in essere alla fine del mese di settembre 2008, il cane è stato asportato, sottoposto al vincolo del sequestro, poi revocato dal Tribunale del Riesame per un difetto di motivazione.

In occasione di tutti gli accessi posti in essere dagli Organi preposti, con la collaborazione dei vicini di casa dell'odierna prevenuta che quasi mai si faceva trovare a casa in concomitanza degli stessi, sono state attestate le precarie condizioni in cui si trovava l'animale, costretto ad una costante esistenza collocato in questo sporco terrazzo, con scarsità di cibo e con un riparo inadeguato.

Gli estremi della contestazione mossa alla S., paiono a questo Giudice sussistere sotto tutti i suoi aspetti e, pertanto deve ritenersi integrata la fattispecie criminosa di cui all'imputazione.



Appare sussistere sia l'elemento oggettivo del reato, facilmente rilevabile dall'esame della documentazione fotografica in atti, che l'elemento soggettivo dello stesso, ravvisabile, nel completo disinteresse mostrato dalla S. nel corso degli accessi eseguiti nel suo appartamento e, inoltre, dalla inidonea giustificazione dalla medesima fornita circa il fatto che l'animale si trovasse in quelle precarie condizioni, per una sua temporanea ed improvvisa necessità di recarsi fuori Bologna per alcuni giorni.

Come ha precisato la Corte di Cassazione, con sentenza 5979 del 13/12/2012, sez. III Penale, "il delitto si configura come reato a dolo specifico, nel caso in cui la condotta lesiva dell'integrità e della vita dell'animale sia tenuta per crudeltà, e a dolo generico quando essa sia tenuta, invece, come nel caso in esame, senza necessità (cfr. Sez. 3, n. 26368 del 09/06/2011, Durigon, non massimata; Sez.3, n.44822 del 24/10/2007, Borgia, Rv. 238455). Va aggiunto inoltre come l'art. 544 ter c.p., alla pari, del resto, di quanto previsto per l'art. 544 bis c.p., non essendo ivi richiesto che la azione tipica si articoli attraverso determinate modalità o mezzi, presenta i caratteri di reato a forma libera, sostanzialmente plasmato sul modello dell'art. 582 c.p., sì che è sufficiente che la azione sia causale rispetto all'evento tipico, potendo così assumere rilevanza qualsiasi comportamento umano, sia attivo che omissivo".

Ne deriva che ben può il dolo della condotta di maltrattamenti, che, come detto, è generico laddove la condotta sia caratterizzata da assenza di necessità, assumere anche la forma di dolo eventuale laddove il soggetto agente, senza volerne direttamente la produzione, accetti consapevolmente il rischio, senza attivarsi per scongiurarne l'esito, che attraverso la propria prolungata omissione si verifichino le circostanze appurate gravanti sull'animale.

Le sopra indicate argomentazioni consentono di ritenere sussistenti tutti gli elementi costitutivi del delitto in contestazione e, pertanto, portano alla conferma della penale responsabilità dell'imputata ed alla conseguente condanna come da dispositivo.

La particolarità del fatto e la condotta tenuta dalla prevenuta nella immediatezza della contestazione, nonostante i precedenti in capo alla S.R., consentono la **concessione delle attenuanti generiche** ex art. 62 bis c.p..

Dal punto di vista sanzionatorio, quindi, tenendo conto dei parametri di cui all'art. 133 c.p., ed in particolare dalle modalità del fatto e dalla personalità del soggetto, pena equa appare essere quella di **3.000,00 Euro di multa**, ridotta per la concessione delle attenuanti generiche a 2.000,00 Euro di multa, ridotta, infine, a 1.334,00 Euro di multa, in applicazione della diminuzione ex art. 442 c.p.p..

Alla condanna consegue, ex lege, il carico delle spese processuali.

Nonostante i precedenti gravanti sull'imputata, la compiuta sua identificazione nonché la condotta tenuta dalla medesima nella immediatezza del fatto, che consentono l'espressione di una prognosi positiva sulle condotte future, alla S.R. può essere **concesso il beneficio della sospensione condizionale** della pena ai termini di legge.

PQM

Visti gli artt. 438 e 442 c.p.p.

dichiara

S.R. colpevole del reato ascrittore e, riconosciute le attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis c.p. e con la diminuzione del rito, la condanna alla pena di 1.334,00 Euro di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visto l'art. 163 c.p., ordina che l'esecuzione della presente sentenza resti condizionalmente sospesa per cinque anni.

Così deciso in Bologna, il 9 aprile 2013.

Depositata in Cancelleria il 19 aprile 2013.